

Il difficile equilibrio tra parti e giudice nell'assunzione della prova dibattimentale mediante l'esame *

Giovanni Dean

1. Fondamento ideologico dell'iniziativa probatoria giurisdizionale.

E' noto come gli artt. 506, 507 e 508 c.p.p. configurino un sistema progressivo di iniziative probatorie a disposizione del giudice dibattimentale, il quale, ricorrendo ad esse, è in grado di correggere le possibili degenerazioni del principio dispositivo in materia probatoria.

Si tratta di forme di intervento giurisdizionale sul *thema probandum* che, sebbene eccezionali rispetto alle prerogative delle parti, risultano via via più incisive e penetranti: tra i due estremi, rappresentati dal potere di indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame (art. 506, co. 1, c.p.p.), e, rispettivamente, dal potere di disporre una perizia (art. 508 c.p.p.) o addirittura l'assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 507 c.p.p.), sta il potere di escutere i soggetti già esaminati (art. 506, co. 2, c.p.p.).

Nonostante l'apparente contrasto con i principi ispiratori del processo accusatorio, quest'insieme di regole ha una precisa giustificazione ideologica, esplicitamente svelata dal collegamento funzionale che, sia pur soltanto per alcune di esse, la direttiva n. 73 della legge-delega operava al criterio della «ricerca della verità» («*potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, ... di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità ...*»).

Quello della ripartizione dei poteri probatori tra le parti ed il giudice è, infatti, problema tipicamente epistemologico, riguarda, cioè, il metodo attraverso cui si ottiene la conoscenza processuale, sicché l'aver dotato l'organo giurisdizionale di taluno di questi poteri qualifica la relativa opzione legislativa come quella, tra le possibili altre, giudicata più idonea a conseguire determinati *standards* di sapere giudiziario; meglio, come quella, tra le possibili altre, giudicata più idonea promuovere la «ricerca della verità».

Qui, insomma, ciò che conta non è chiedersi se ed in che misura il «mezzo» (l'attribuzione di poteri istruttori al giudice del dibattimento) sia funzionale al «fine» (la ricerca della verità), bensì prendere atto della circostanza che il fine designa *quel* mezzo come il più efficace in chiave epistemica.

Il rilievo consente di confutare quel diffuso assioma secondo cui sussisterebbe uno specifico rapporto funzionale tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale e le norme che contemplano forme di iniziativa officiosa in materia probatoria.

Pur di tale assioma facendo largo uso argomentativo, la giurisprudenza ordinaria ⁽¹⁾ evita di fornire al riguardo spiegazioni convincenti, limitandosi a rie-

* Relazione al Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale su «La prova penale nello specchio del diritto vivente» (Siracusa, 1° ottobre 2011), corredata delle note essenziali.

(1) Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, in *Cass. Pen.*, 1993, 280.

laborare la suggestiva equazione per cui regiudicanda e potere istruttorio sono correlati: «dove una sia indisponibile, l'altro compete in qualche misura al giudice; se no, la *res iudicanda* dipenderebbe indirettamente dalle parti» ⁽⁷⁾.

Lo stesso è a dirsi per l'elaborazione della giurisprudenza costituzionale ⁽⁸⁾.

Anche a prescindere dalle difficoltà ad immaginare che la tutela di un principio costituzionale passi attraverso un congegno normativo operante in via di eccezione piuttosto che di regola, appare davvero arduo rintracciare un qualsiasi collegamento tra l'obbligo di azione gravante sul pubblico ministero ed i poteri probatori del giudice, i quali, come già accennato, rivendicano fondamento epistemologico, attengono, cioè, al metodo di produzione della conoscenza giudiziaria.

Vero è, piuttosto, che qui siamo nella sfera del costituzionalmente "neutro", perché così come nulla vieta che, in regime di obbligatorietà dell'azione penale, le parti esercitino in forma monopolistica i poteri probatori, nulla esclude che, dove l'azione è disponibile, l'organo giurisdizionale concorra in misura rilevante all'accertamento dei fatti. Pretendere, allora, di ricavare dall'art. 112 Cost. il fondamento dei poteri di supplenza probatoria del giudice sarebbe non meno irragionevole del ricavare dai principi di imparzialità e terzietà del giudice (art. 111 Cost.) il vincolo ad un opposto regime imperniato sul potere monopolistico delle parti.

Posto, dunque, che a fondamento dell'attribuzione al giudice di prerogative probatorie sta una scelta epistemologica e non l'osservanza di un parametro costituzionale, l'analisi dei poteri istruttori presidenziali *ex art. 506 c.p.p.* va condotta focalizzandone i limiti più che la portata, così come suggerito dall'evoluzione legislativa che ha mostrato la tendenza a rafforzare i primi piuttosto che a dilatare la seconda.

2. Processo accusatorio e poteri istruttori presidenziali: l'attuazione del nuovo modello di elaborazione della prova tra resistenze culturali e fraintendimenti concettuali.

Due gli specifici poteri conferiti dall'art. 506 c.p.p. al presidente del collegio (o al giudice monocratico): il potere di indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame (co. 1), nonché il potere di rivolgere domande – solo dopo l'esame ed il controesame – ai testimoni, ai

⁽⁷⁾ Così CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, 2^a ed., Torino, 1992, 611.

⁽⁸⁾ Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111.

periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. ed alle parti già esaminate (co. 2).

Poiché entrambi questi poteri manifestano connotati inquisitori della funzione giurisdizionale, è facile capire perché, all'indomani della ricodificazione, il loro esercizio da parte della stragrande maggioranza dei magistrati giudicanti esprimesse non tanto la contingente esigenza processuale di migliorare un risultato conoscitivo ritenuto imperfetto, quanto la persistente fedeltà culturale al vecchio modello del giudice-accusatore.

D'altronde, l'intero ceto giudiziario di allora proveniva dall'esperienza operativa maturata nel vigore del codice di procedura penale del 1930, sicché era utopistico pensare che allo scoccar della mezzanotte del 23 ottobre 1989 esso si potesse liberare delle vecchie consuetudini professionali per recepire istantaneamente i nuovi schemi.

Sta di fatto che, negli anni '90, le difficoltà mostrate dai giudici del dibattimento ad affrancarsi dall'esperienza inquisitoria hanno indotto dottrina e giurisprudenza a prese di posizione assai nette per chiarire che all'organo giurisdizionale non era consentito interloquire intempestivamente con il dichiarante, né interrompendone l'esame o il controesame, né, tantomeno, avocandone a proprio capriccio l'escussione.

Nondimeno, queste prassi giudiziarie deviate persistettero a lungo, almeno finché il legislatore – con la legge n. 479 del 1999 – non provvide a stabilire con precisione il “momento” («... solo dopo l'esame e il controesame») in cui al giudice era consentito esercitare le sue prerogative istruttorie e, comunque, almeno finché i primi ricambi generazionali nel ceto curiale e forense non garantirono una maggior diffusione *in action* del nuovo modello di dialettica giudiziaria.

Senonché, progressivamente attenuatasi l'impronta culturale inquisitoria che aveva irretito le prime esperienze applicative dell'attuale codice di procedura penale, la prassi giudiziaria più recente ha registrato nuove – e più raffinate – manifestazioni di refrattarietà all'impiego fisiologico del potere istruttorio del giudice dibattimentale, stavolta alimentate dal mai tramontato fraintendimento concettuale circa il rapporto tra il giudice ed il *thema probandum*.

Quasi che non spetti alle parti la scelta di “come” verificare il fatto oggetto dell'imputazione e, quindi, di “che cosa” provare in funzione di tale verifica, si registrano oggi forme di interventismo giurisdizionale destinate ad incidere proprio sul perimetro dell'indagine conoscitiva sull'accusa, e ciò in nome di un principio di “completezza” dell'accertamento («... temi di prova nuovi o

più ampi, utili per la *completezza* dell'esame») che spesso – per non dire sempre – finisce per frustrare le opzioni probatorie operate dalla parti.

Per intenderci: mentre in passato era in gioco il ruolo del giudice rispetto alla prova, oggi è in gioco il ruolo del giudice rispetto all'*oggetto* di prova; mentre in passato i giudici dibattimentali stentavano a metabolizzare l'idea – persino elementare – che la prova dovesse essere introdotta, ammessa ed acquisita ad iniziativa di parte, oggi i giudici dibattimentali stentano a mantenersi neutrali rispetto al *thema probandum*.

Il problema, insomma, non è più quello di assicurare la corretta elaborazione *ex officio* delle fonti di prova dichiarative neutralizzando indebite intromissioni dialettiche da parte del giudice; il problema, oggi, è quello di assicurare la corretta elaborazione *ex officio* delle fonti di prova dichiarative, evitando il coinvolgimento del giudice nelle prospettazioni ricostruttive della regiudicanda; evitando, più precisamente, che il giudice assuma autonome congetture come oggetto della verifica processuale.

3. L'ampliamento *ex officio* del *thema probandum*.

Il potere presidenziale di ampliare il *thema probandum* («il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, ... può indicare alle parti *temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame*») incontra due limiti: il primo di natura “cronologica”, perché l'iniziativa giurisdizionale deve essere assunta in esito all'istruttoria dibattimentale; il secondo di natura “funzionale”, perché l'iniziativa giurisdizionale deve assecondare l'esigenza di completezza dell'esame.

L'estensione del *thema probandum*, sulla quale il testimone sarà chiamato a riferire, ha un collegamento oggettivo con le circostanze indicate nelle liste *ex art. 468 c.p.p.* ed è finalizzata ad incrementare il quadro conoscitivo sin lì formatosi con quei dati che sono rimasti in ombra nell'esame delle parti. Poiché tale iniziativa istruttoria può essere adottata unicamente in base ai risultati delle prove già assunte e, quindi, all'interno del perimetro probatorio tracciato dalle parti, resta esclusa per il giudice la possibilità di perseguire un' autonoma ricostruzione del fatto.

L'ampliamento probatorio ad iniziativa presidenziale riguarda sia “temi di prova nuovi”, sia “temi di prova più ampi”.

Mentre l'indicazione dei secondi appare consona all'esercizio di un potere istruttorio di natura suppletiva, l'indicazione dei primi può dar luogo, invece, a non trascurabili inconvenienti operativi.

E' lo stesso requisito della "novità" ad evocare il rischio di una condotta del giudice svincolata dalle prospettive ricostruttive tracciate dalle parti e, comunque, emerse in esito all'istruttoria dibattimentale; donde il pericolo che ne risulti compromessa la "neutralità" del giudice medesimo, soprattutto sotto il profilo della terzietà, della sua equidistanza, cioè, dai contendenti del processo.

E' pur vero, peraltro, che l'invito all'integrazione probatoria non vincola in alcun modo le parti, le quali possono anche non tenerne conto; né il giudice potrebbe sostituirsi ad esse (salvo un uso improprio del potere ex art. 507 c.p.p.), essendo egli autorizzato soltanto a formulare "suggerimenti" sulla base del quadro probatorio delineatosi fino a quel momento.

4. L'escussione *ex officio* delle fonti di prova dichiarative: la regola originaria.

La norma originariamente contemplata dall'art. 506, co. 2, c.p.p. ⁽¹⁾ poneva non trascurabili problemi ermeneutici.

Controverso, anzitutto, risultava l'oggetto del potere di domanda del presidente.

A chi riteneva siffatto potere esercitabile soltanto nei limiti delle circostanze dedotte nella lista ex art. 468 c.p.p., si contrapponeva chi giudicava l'ambito dell'inquisizione presidenziale del tutto coincidente con l'area delle domande oggetto dell'esame delle parti, tale, dunque, da estendersi sia ai fatti oggetto di prova, sia agli elementi idonei a saggiare l'attendibilità del testimone. La discriminante tra queste due impostazioni era, all'evidenza, rappresentata dalla facoltà di porre domande suggestive: ammessa dai fautori della seconda impostazione, sul presupposto che appartenesse ai poteri del presidente - quale garante della «genuinità delle risposte» (art. 499, co. 6, c.p.p.) - anche quello di smascherare il testimone inaffidabile o mendace, essa risultava, invece, esclusa dai sostenitori della prima, i quali ne paventavano la capacità a generare rapporti conflittuali tra i dialoganti, nonché pericolosi sconfinamento di ruolo da parte del giudice.

Rilevanti questioni si ponevano, altresì, con riguardo ai tempi dell'intervento presidenziale. In assenza di una espressa indicazione normativa, se i più si limitavano ad esigere che il potere di domanda del presidente si esplicasse all'esito della verifica dialettica operata dalle parti, preferibilmente in imme-

(1) «Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private già esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame, secondo l'ordine indicato negli articoli 498, co. 1 e 2, e 503, co. 2».

diata prosecuzione rispetto a quest'ultima, vi era anche chi considerava siffatto potere esercitabile soltanto al termine dell'istruttoria dibattimentale, argomentando la conclusione dal raffronto comparativo con l'indicazione cronologica di cui all'art. 506, co. 1, c.p.p.

Quanto agli effetti scaturenti dall'esercizio del potere presidenziale di domanda, mentre pacifico risultava il diritto delle parti di ripristinare, all'esito dell'iniziativa officiosa, esame e controesame del dichiarante, incerta appariva, invece, la possibilità del "riesame" da parte del primo interrogante, almeno nel caso di escussione testimoniale: ciò perché la clausola finale dell'art. 506, co. 2, c.p.p., omettendo di richiamare l'art. 498, co. 3, c.p.p., si prestava ad un'interpretazione restrittiva proprio per questo specifico profilo.

5. Il "nuovo" art. 506, co. 2, c.p.p.

L'attuale testo dell'art. 506, co. 2, c.p.p. ⁽⁵⁾ - come modificato dall'art. 41 legge 16 dicembre 1999 n. 479 - costituisce il deludente risultato di un *iter* legislativo che sembrava poter approdare a ben più consistenti innovazioni: ad una versione iniziale della norma robustamente emendata, almeno per l'esplicita comminatoria di inutilizzabilità riservata al risultato probatorio ottenuto in violazione della regola ivi dettata ⁽⁶⁾, corrisponde una versione finale di tutt'altro tenore, pressoché ripetitiva del vecchio precetto con tre sole varianti, una delle quali di natura soltanto formale.

A segnare questa involuzione è stato il passaggio del progetto di riforma dalla Camera al Senato. Condivisa in entrambe le sedi la necessità di chiarire i tempi dell'iniziativa probatoria giurisdizionale, collocandola all'esito dell'esame e del controesame, mentre alla Camera il dibattito ha riguardato le conseguenze scaturenti dall'irrituale esercizio del potere presidenziale di domanda, con soluzioni che oscillavano tra l'inutilizzabilità dell'atto e la purgazione del verbale d'udienza, al Senato la discussione si è, invece, repentinamente affrancata da questa prospettiva, appiattendosi sull'ineluttabile esigenza

⁽⁵⁾ «Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame, secondo l'ordine indicato negli articoli 498, co. 1 e 2, e 503, co. 2».

⁽⁶⁾ L'art. 44 del d.d.l. C/411 (ed altri), nel testo unificato della Commissione Giustizia della Camera, prescriveva di sostituire l'art. 506, co. 2, c.p.p. con la seguente disposizione: «Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, non può, a pena di inutilizzabilità, rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti già esaminate, se non dopo la conclusione dell'esame e del controesame».

di includere tra i potenziali destinatari dei quesiti del giudice anche coloro che assumono la qualità di imputato in procedimento connesso.

Ne è scaturita una norma che, nel recuperare – peraltro assai opportunamente – la clausola finale («... Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame, secondo l'ordine indicato negli articoli 498, co. 1 e 2, e 503, co. 2») che risultava inspiegabilmente soppressa nell'art. 44 d.d.l. C/411 (v. nota 6), poco si discosta dalla disposizione che è chiamata a sostituire, calibrandone appena la portata soggettiva («Il presidente ... può rivolgere domande ... *alle persone indicate nell'articolo 210 ...*»), apportandovi un chiarimento di cui già si erano fatte carico dottrina e giurisprudenza («... *solo dopo l'esame e il controesame ...*») ed eliminando quel ridondante aggettivo («... *private ...*») con cui venivano designate le parti già esaminate.

6. (*Segue*): limiti soggettivi ed oggettivi del potere presidenziale.

Nonostante l'apparenza sembri indicare un'attenuazione dei limiti soggettivi dell'art. 506, co. 2, c.p.p., in realtà le cose stanno diversamente.

L'inclusione delle «persone indicate nell'art. 210» tra coloro che possono essere assoggettati all'inquisizione giurisdizionale adempie, infatti, non all'esigenza di rafforzare questa particolare forma di iniziativa probatoria, bensì alla necessità di garantire esatta simmetria precettiva tra la norma in questione ed il suo antecedente logico-giuridico, l'art. 468 c.p.p., anch'esso oggetto del medesimo intervento additivo ⁽⁷⁾: è, dunque, a quest'ultima disposizione che vanno co.surati significato e portata della *novatio legis*.

Al di là delle indicazioni giurisprudenziali che l'hanno ispirata ⁽⁸⁾, sembra ragionevole sostenere che simile *novatio legis* realizzi, comunque, una garanzia difensiva per l'imputato, perché almeno costringe il pubblico ministero, nei numerosi casi in cui sia lui a vantare aspettative probatorie dall'escussione delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., a dichiarare anticipatamente l'impiego di questa specifica risorsa conoscitiva, altrimenti destinata ad essere ammessa

⁽⁷⁾ Ad opera dell'art. 38, legge n. 479 del 1999.

⁽⁸⁾ V. Corte cost. n. 361 del 1998 recante declaratoria di incostituzionalità degli artt. 210, 238, co. 4 e 513, co. 2, c.p.p. Per ciò che concerne, in particolare, il profilo in questione, la Corte costituzionale, argomentando dalla simmetria tra la posizione processuale della persona imputata in procedimento connesso e quella del testimone («... soggetti le cui dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte, e dall'essere destinate a valere, *nei confronti di altri ...*»), era giunta a teorizzare l'esistenza di un vero e proprio «onere, per la parte che chiede l'esame *ex art.* 210 c.p.p., di presentare la lista dei soggetti da esaminare, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, secondo il disposto dell'art. 468 co. 1 c.p.p., implicitamente richiamato dal rinvio contenuto nell'art. 210, co. 2, c.p.p. alle norme per la citazione dei testimoni»).

- come avveniva in passato ⁽⁹⁾ - a semplice richiesta in chiusura degli atti introduttivi del dibattimento.

Nel contesto dell'art. 506, co. 2, c.p.p. la modifica legislativa in questione produce, dunque, effetti semplicemente riflessi, in quanto, pur moltiplicando i potenziali interlocutori del giudice in chiave probatoria, conferisce soltanto veste formale al risultato, peraltro ineluttabile, di una più ampia riforma maturata a monte, all'interno di coordinate sistematiche rispetto alle quali il potere di cui si discute rappresenta non più che una marginale appendice.

Quanto ai limiti oggettivi del potere presidenziale di domanda, occorre distinguere.

Mentre risulta evidente l'intento legislativo di tipizzare l'allocatione cronologica di tale potere, consentendone l'esercizio «solo dopo l'esame ed il controesame», nessuna indicazione, nemmeno indiretta, si ricava invece dal testo dell'art. 506, co. 2, c.p.p. al fine di superare le incertezze che fin dall'origine si erano registrate circa l'oggetto dell'inquisizione presidenziale.

Tra le possibili soluzioni quella preferibile sembra quella di circoscrivere l'iniziativa giurisdizionale al chiarimento delle sole circostanze indicate nella lista probatoria: ciò per evitare, anzitutto, che risultino snaturate le prospettive probatorie coltivate dalle parti sia in sede di esame, sia in sede di controesame; e poi per scongiurare irrituali ampliamenti della regiudicanda, che risulterebbero generati da quel giudice che pretendesse di sottoporre a verifica processuale le sue personali congetture sull'ipotesi di reato.

7. (*Segue*): significato e portata della clausola finale della norma.

Punteggiatura a parte, la clausola finale dell'art. 506, co. 2, c.p.p. resta identica a quella concepita dal legislatore del 1988: nessun dubbio, quindi, che le parti, *tutte* le parti, conservino immutato il diritto a ripristinare, secondo le sequenze consuete, esame e controesame del dichiarante dopo che il giudice abbia esercitato il suo potere di domanda.

Resta irrisolto, tuttavia, il problema relativo alla praticabilità del "riesame" del dichiarante (problema dovuto al mancato richiamo nell'art. 506, co. 2, c.p.p. all'art. 498, co. 3, c.p.p.), rispetto al quale il legislatore del 1999 è rimasto completamente silente.

⁽⁹⁾ cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 14 febbraio 1994, Pino, in *Mass. Uff.*, n. 199175; Id., Sez. II, 17 novembre 1992, Sgreccia, *ivz*, n. 193501.

Certo se il *bis in idem* legislativo costituisse scelta mirata e consapevole, ne deriverebbe un serio argomento a favore dell'esegesi restrittiva della norma relativamente a tale profilo.

Ma, nel totale silenzio dei lavori preparatori, all'idea di un legislatore che interpreta in via autentica una norma apparentemente imperfetta, riproponendone inalterati i contenuti, sembra preferibile l'idea di un legislatore che sbaglia due volte, prima dettando un precetto monco, poi perseverando in quell'erronea omissione. Si tratta, insomma, di recuperare l'indulgente diagnosi, già formulata *illo tempore*, secondo cui il mancato richiamo, nell'art. 506, co. 2, c.p.p., all'art. 498, co. 3, c.p.p. era una probabile "svista" agevolmente rimediabile in via interpretativa ⁽¹⁰⁾.

D'altronde, a parte l'irragionevolezza intrinseca di una regola che, inibendo il riesame, precluderebbe al soggetto che ha introdotto il testimone di saggiarne per intero le potenzialità probatorie (e ciò tanto più nell'ipotesi in cui le domande formulate dal presidente abbiamo avuto per oggetto un argomento inesplorato), chi intendesse propendere per un'interpretazione letterale della norma dovrebbe farsi carico di spiegare perché ciò che è consentito – in virtù del richiamo operato all'art. 503, co. 2, c.p.p. – nel caso di esame delle parti private e, oggi, anche delle persone imputate in procedimento connesso, risulta vietato, invece, nell'ipotesi di escussione testimoniale.

Discriminazione, questa, che risulterebbe ancor meno plausibile ove si consideri che l'inserimento nell'art. 506, co. 2, c.p.p. dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. ha origine proprio dall'assimilazione, sotto il profilo delle rispettive potenzialità probatorie, tra costoro ed i testimoni.

8. L'esercizio irrituale del potere presidenziale di domanda.

Stante la rinuncia del legislatore a prevedere una sanatoria espressa per le ipotesi in cui risulti irritualmente esercitato il potere di escussione *ex officio* delle fonti di prova dichiarative, il problema va risolto in via interpretativa.

Benchè la giurisprudenza non abbia esitato a ricondurre al paradigma della nullità ex art. 178 lett. b) e c) c.p.p. l'ipotesi in cui il presidente, dopo aver esercitato il potere di domanda, inibisca alle parti di concludere l'esame, la soluzione appare tutt'altro che convincente, perché finisce per mascherare in modo surrettizio la vera essenza della questione: qui non sono, infatti, in gioco le garanzie difensive dell'imputato o le prerogative inquisitorie del pubblico ministero, ma le modalità di acquisizione della prova, la cui inosservanza,

⁽¹⁰⁾ Cfr. CORDERO, *Procedura penale*, 7^a ed., Milano, 2003, 939.

come stabiliscono gli artt. 191 e 526 c.p.p., è causa di inutilizzabilità dell'atto, almeno in tutti i casi in cui la legge non prescriva diversamente.

Orbene, sempre che si condivida l'idea di assegnare alla sanzione processuale dell'inutilizzabilità ambiti operativi che trascendono la semplice violazione dei divieti di ammissione della prova, la conclusione che se ne ricava è nel senso di ritenere inutilizzabile il risultato probatorio ottenuto in violazione dei divieti previsti dall'art. 506, co. 2, c.p.p.

Più precisamente, inutilizzabile non sarà soltanto il risultato probatorio ottenuto dal giudice-inquisitore senza concedere alle parti le repliche loro spettanti, ma anche l'analogo risultato conseguito senza rispettare la clausola cronologica prevista dall'art. 506, co. 2, c.p.p.: in entrambe le ipotesi si è, infatti, in presenza di divieti legislativi, sia pur indiretti, tendenti ad evitare che l'organo giurisdizionale in un caso monopolizzi conclusivamente il *thema probandum*, nell'altro alteri le fisiologiche sequenze della *cross examination*.